

## ECC.MO TAR DEL LAZIO

R O M A

### RICORSO

per l'AID (Associazione Nazionale Insegnanti Diplomatici), in persona del segretario generale, legale rappresentante p.t. prof. Paolo Grillo, nonché per i proff. Guido Basso, Viviano Rabazzi e Biagio Nicola Marazzita, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria C. Alessandrini, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Cesare Federici n. 2, giuste procure a margine del presente atto

### CONTRO

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t.

E nei confronti, ove occorra del Prof. Marcello Pellegrini

**per l'annullamento, per quanto di ragione,**

**previa sospensione,**

**del D.M. n. 6/07 del 17/01/2007**, con il quale tra l'altro, all'art. 5 si procede alla suddivisione in 5 sottocategorie, indicate con le lettere da c1) a c5), dell'unica categoria docente indicata con la lettera c) nel co. 3 dell'art. 4 della legge 425/97 come modificata dall'art. 1 della legge 1/07

**della circolare ministeriale n. 20/07**, con la quale tra l'altro si ribadiscono le suddivisioni da c1) a c5) come sopra recate dal D.M. n. 6/07

**di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale ai provvedimenti impugnati.**

### **SI PREMETTE:**

L'AID - Associazione Nazionale Insegnanti Diplomatici è l'Associazione di rappresentanza specifica dei docenti diplomatici della scuola secondaria superiore – docenti che sono i più direttamente danneggiati dalle differenziazioni sopra descritte recate dal D.M. n. 6/07. (v. all.to Statuto **[Atti/Doc.ti n.1]**).

I ricorrenti indicati in epigrafe sono professori di scuola secondaria superiore, tutti insegnanti tecnico-pratici in Istituti Tecnici o Professionali Statali ed aventi oltre dieci anni di permanenza in ruolo, i quali hanno presentato domanda per la nomina a Presidente delle Commissioni di esami di Stato per l'anno scolastico 2006/07 ed avevano già svolto tale ruolo in precedenti anni scolastici.

Il Prof. Marcello Pellegrini è un docente tecnico-pratico in possesso di laurea e collaboratore del Dirigente Scolastico presso l'ITIS Einstein di Roma.

(I). **In data 13/01/2007** è stata pubblicata nella G.U., Serie generale n.10 (ed il giorno successivo è entrata in vigore), la **legge 11/01/2007 n.1**, **[Atti/Doc.ti n.2]** recante «*Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università*».

In particolare, la **legge 10 dicembre 1997, n.425 [Atti/Doc.ti n.3]**, recante «*Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*», viene modificata dall'art.1 della nuova legge.

**L'art.1, comma 1, della legge 11/01/2007 n.1 recita infatti:** *«Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, sono sostituiti dai seguenti: ...»*; e seguono *i nuovi testi dei predetti tre articoli*, come sostituiti dalle statuizioni recate dalla legge n.1/07 – articoli che innovano «in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore» ed in particolare in merito a *«Ammissione» all'esame* (art.2 L. 425/97 come sostituito dall'art.1 L.1/07), *«Contenuto ed esito dell'esame»* (art. 3 L. 425/97 come sostituito dall'art.1 L.1/07) e *«Commissione e sede dell'esame»* (art.4 L. 425/97 come sostituito dall'art.1 L.1/07), qui in particolare reintroducendo la presenza di commissari esterni nella commissione di esame, in misura pari al cinquanta per cento dei commissari. *I successivi due articoli della legge n.1/07 trattano della «delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università»* (art.2 legge n.1/07) e delle *«Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni»* (art.3 legge n.1/07): in tale ultimo articolo *viene in particolare abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448* (che prevedeva la composizione con soli commissari interni delle commissioni d'esame, in particolare negli istituti statali e pareggiati) *e quant'altro appaia in contrasto con le nuove formulazioni degli articoli 2, 3 e 4 della L. 425/97 come sostituiti dall'art.1 L.1/07.*

Conseguentemente, **dopo l'entrata in vigore della legge n.1/07, la normativa legislativa relativa agli esami di Stato rimane disciplinata dalla legge 10 dicembre 1997, n.425 così come modificata dalla predetta legge n.1/07** – legge che, in particolare, si ripete sinteticamente, sostituisce i suddetti articoli 2, 3 e 4 della L. 425/97 ed abroga le previsioni legislative con essi confliggenti (ossia, specificamente la precedente previsione della presenza di soli commissari interni, nonché alcune particolari previsioni rispetto alle prove d'esame).

**E la legge 425/97 rimane composta di 9 articoli, dei quali gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9 di tenore immutato rispetto a quello originario – mentre i predetti articoli 2, 3 e 4 assumono le dizioni previste dall'art.1 della legge n.1/07.**

(II). **In data 17/01/2007** il Ministro della Pubblica Istruzione, onde procedere alla *regolamentazione amministrativa* delle disposizioni recate dalla legge 10 dicembre 1997, n.425 così come modificata dalla predetta legge n.1/07, ha emanato tre Decreti Ministeriali, qui di seguito elencati in ordine logico-procedurale: (1) **il D.M. n.6, [Atti/Doc.ti (II)]** recante *«Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»*; (2) **il D.M. n.8, [Atti/Doc.ti n.4]** recante *«Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2006-2007 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate»*; (3) **il D.M. n.7, [Atti/Doc.ti n.5]** recante *«Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2006/2007»*.

(III). **In data 16 febbraio 2007**, il Ministro della Pubblica Istruzione, onde procedere all'*attuazione operativa* delle disposizioni stabilite dai tre

Decreti Ministeriali suddetti, emana la **Circolare Ministeriale n.20/2007**, Prot. 1438, **[Atti/Doc.ti (III)]** recante « *Esame di Stato 2006/2007 - Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore* »; **Circolare nella quale vengono riportate varie precisazioni e/o correzioni rispetto alle previsioni dettate dal D.M. n.6 nonché dal D.M. n.7 e relativi Allegati** (allegati che, pur dichiarati parte integrante del D.M. 7 all'atto e nel testo dell'emanazione, vengono modificati tramite semplice sostituzione di essi in sede di emanazione della C.M. n.20, allegando i nuovi ad essa e riportando sulla versione "internet" del D.M. n.6 la dizione integrativa del titolo «*Si precisa che gli elenchi delle materie, allegati al presente D.M., sostituiscono quelli precedentemente pubblicati*»).

(IV). **Fin dai primi giorni successivi alla pubblicizzazione dei DD.MM. emanati il 17/01/07 l'AID**, nella persona del Segretario generale, si è fatta portatrice delle *perplexità, rilievi, preoccupazioni e rimostranze* dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore **per l'adozione in essi di criteri ritenuti proceduralmente eccedenti la delega e nel merito indebitamente discriminatori, nonché per indicazioni addirittura palesemente errate** in alcune delle previsioni adottate nei suddetti DD.MM. e, successivamente, in parte confermate nella predetta C.M. n.20 del 16/02/07.

In particolare, **in un primo diretto incontro avuto il 25/01/07** con il Dirigente dell'Ufficio VII ed il Vicedirettore generale della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici congiuntamente redigenti i provvedimenti sugli esami di Stato, **il Segretario dell'AID** (come ribadito nel successivo carteggio **[Atti/Doc.ti n.6) pose TRE ORDINI DI RILIEVI all'insieme dei provvedimenti emanati il 17/1/07 e propose le RELATIVE SOLUZIONI.**

- (1) **RILIEVI SULLE TABELLE RECANTE LE MATERIE PER LA 2° PROVA E PER LA NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI (D.M.N. 7/07): mancata indicazione** nelle tabelle, **accanto a quelle ora riportate relative ai docenti laureati, delle classi di concorso dei docenti diplomati contitolari delle materie svolte in compresenza** [nonché di autonomo codice di nomina per tali classi di concorso, se specifico]– **mancanza/erroneità che venne ritenuta da superare anche dai due dirigenti redattori come suggerito dal Segretario dell'AID** , **attraverso** o semplicemente con l'inserimento nella emananda circolare applicativa sugli esami della precisazione "debbono intendersi parimente comprese le classi di concorso dei docenti tecnico-pratici, di trattamento testi e di arte applicata aventi titolo all'insegnamento delle medesime materie..." , o equivalente; o, se possibile nei ristretti tempi residui, con la puntuale riscrittura del decreto con l'inserimento delle classi di concorso ora mancanti (operazione che si concordò andasse comunque compiuta il prossimo anno per necessaria correttezza formale del D.M.).

- (2) **RILIEVI SULLE FORMULAZIONI DELL'ART.6 DEL D.M. 6/07: nelle formulazioni dell'art.6 del D.M. 6/07**, relativo ai criteri di nomina dei commissari esterni, **erronea citazione della sola "abilitazione" all'insegnamento** (identificativa delle sole classi di concorso di tab. A, ed indebitamente escludente quelle di Tab. C e di Tab. D) **e del solo "diploma di laurea"** (richiesto per la sola relativa categoria di docenti) – **mancanza/erroneità che venne ritenuta da superare anche dai due dirigenti redattori come suggerito dal Segretario dell'AID**, **attraverso** l'inserimento nella emananda circolare applicativa sugli esami della *precisazione* "abilitazione o idoneità" e della *dizione generale* "titolo di studio", o equivalente, e con la futura modifica, nel senso della precisazione e dizione suddette, delle attuali dizioni dell'art. 6 (e

ovviamente di qualunque altro articolo evidenziasse tali erroneità identificative) del Regolamento permanente recato dal D.M. in questione.

**- (3) RILIEVI SULLE DIFFERENZIAZIONI TRA DOCENTI RECAE CON L'INTRODUZIONE DELLE LETTERE DA (C1) A (C5), E IN PARTICOLARE DELLE LETTERE (C4) E (C5), NELL'ART.5 DEL D.M. 6/07: illegittimità e comunque arbitrarietà del nuovo ordine di priorità derivante dallo "svantaggiamento" dalla posizione (c1) alla posizione (c5) operato all'interno della generale categoria dei «docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo», categoria *viceversa unitariamente indicata alla lettera (c) del comma 3 dell'art.4 della L.425/97, come modificato dalla L. 1/07; ed in specie illegittimità e comunque arbitrarietà della distinzione tra i docenti aventi la stessa funzione e lo stesso stato giuridico sulla base del possesso o meno di una laurea "almeno quadriennale o specialistica" NON richiesta per l'accesso ai ruoli.***

**Dopo un ulteriore confronto tenutosi tra gli stessi interlocutori il 2/02/07, su tale ultimo insieme di rilievi le posizioni restavano distanti, NONOSTANTE GIÀ IN TALE OCCASIONE IL SEGRETARIO DELL'AID AVESSE SEGNALATO CHE, in seguito alle disamine ulteriormente svolte sui testi legislativi, LA STESSA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL D.M. N. 6/07 RISULTA ILLEGITTIMA, RENDENDO L'INTERO DECRETO, NEL SUO COMPLESSO, ANNULLABILE – SE NON DIRETTAMENTE NULLO; E CHE, IN PARTICOLARE, LA PROCEDURA ILLEGITTIMAMENTE SEGUITA ESCLUDENDO LA REVISIONE DEL D.P.R.– QUADRO DEL 1998 E L'ADOZIONE DI UN DECRETO REGOLAMENTARE, E DUNQUE SOPRASSEDENDO ALLA PREVISTA CONSULTAZIONE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI E DEL CONSIGLIO DI STATO, AVEVA SPECIFICAMENTE DANNEGGIATO I DOCENTI DISCRIMINATI NEL DECRETO, CHE NEL CORRETTO PROCEDERE AVREBBERO BEN POTUTO ESPRIMERE E VEDERE ACCOLTE IN SEDE CONSULTIVA LE LORO CONTRARIETÀ AI PUNTI SPECIFICI DI DIFFERENZIAZIONE GIÀ DALL'AID SEGNALATI .**

**(V). Conseguentemente, l'AID sottopose ai Dirigenti suddetti una densa nota scritta di «RILIEVI AL D.M. N. 6/07» [Atti/Doc.ti n. 7] che si prefiggeva di esplicitare in modo più completo le ragioni di ILLEGITTIMITÀ SPECIFICHE dell'impostazione dell'art. 5 del D.M, n.6 relativamente alle differenziazioni operate all'interno della lettera (c), nonché le ragioni di ILLEGITTIMITÀ GENERALE del Decreto.**

*Alcune delle soluzioni proposte dall'AID sono state recepite nella circolare n. 20/07 superando in via operativa alcune illegittimità del D.M. n. 7/07 e dell'art. 6 del D.M. n. 6/07 – con ciò permettendo all'AID di soprassedere al ricorso amministrativo contro gli stessi D.M. n. 7/07 e art. 6 del D.M. n. 6/07, pur restando tali testi da modificare formalmente in occasione del loro prossimo rinnovo annuale.*

**Il finale suddetto testo della Circolare sugli esami è stato poi sottoposto SENZA ALTRE MODIFICHE all'incontro del 9/02/07 con le OO.SS. "maggiormente rappresentative" – le quali a partire dal 5/02/07 avevano chiesto sui medesimi DD.MM. e la Circolare un incontro alla Direzione competente, segnalando - quasi tutte - LE MEDESIME CONTRARIETÀ GIÀ ESPOSTE DALL'AID , ED IN PARTICOLARE LA CGIL E LO SNALS RIPORTANDO CON PARI RADICALITÀ OBIEZIONI E RICHIESTE IDENTICHE A QUELLE DELL'AID. [Atti/Doc.ti n.8]**

In data 8/02/07, in previsione dell'incontro del 9/02/07 con le OO.SS., i ripetuti «RILIEVI AL D.M. N.6/07» vennero inoltre direttamente consegnati dall'AID, via e-mail, sia al Direttore generale per gli Ordinamenti che al Capo Dipartimento per l'Istruzione, chiedendo un loro diretto intervento risolutivo (soppressione delle lettere da (c1) a (c4), e mantenimento della lettera (c5) come lettera (c), in linea con le previsioni di legge. [Atti/Doc.ti n.9]

Ciò nonostante, nessuna modifica del D.M. N.6/07 VENNE AVVIATA E NELLA C.M., già sottoposta in bozza all'AID e poi alle OO.SS. maggiori ed emanata con il n.20 il 16/02/07, vennero inserite SCHEDE DI DOMANDA PER LA NOMINA A PRESIDENTE che riprendono in toto le differenziazioni della lettera (c) censurate dall'AID. [Atti/Doc.ti (III)]

Di fronte a tali comportamenti, l'AID ha insistito sia presso il Direttore generale per gli Ordinamenti che presso il Capo Dipartimento per l'Istruzione per una soluzione corretta, richiedendo costantemente (in incontri formali con la Direzione tenutisi il 2/03/07 ed il 6/03/07 – quest'ultimo insieme con il rappresentante della CGIL e con totale identità di richieste – ed in molteplici incontri informali e contatti con il Capo Dipartimento per l'Istruzione, la Segreteria del Ministro, il Vicecapo dell'Ufficio legislativo e il Vicecapo di Gabinetto competente, tenuti fino alla data precedente alla presentazione del presente ricorso) UN DECRETO DI RETTIFICA DELLE PREVISIONI RITENUTE ILLEGITTIME E PREGIUDIZIEVOLI PER GLI INTERESSI DELLA CATEGORIA PRIMARIAMENTE RAPPRESENTATA RECALE DALLE LETTERE DA (C1) A (C4) DELL'ART.5 DEL D.M. N.6/07, SEGNALANDO L' IMPORTANZA DI ADOTTARLO ALMENO PRIMA DEL 9 MARZO, data dalla quale il Sistema informatico avrebbe iniziato a comporre le Commissioni d'esame. [Atti/Doc.ti n.10]

Nei confronti informali con il Capo Dipartimento per l'Istruzione , la Segreteria del Ministro, il Vicecapo dell'Ufficio legislativo e il Vicecapo di Gabinetto competente è emersa una sostanziale comprensione e condivisione, globale o almeno parziale [cioè per la soppressione del solo punto (c4) ] delle richieste e soluzioni avanzate dall'AID (e in varie misure dalle OO.SS. citate). Tutti gli incontri con la Direzione generale per gli Ordinamenti, non hanno però mai condotto ad un confronto effettivo nel merito giuridico delle questioni (sollevate puntualmente dall'AID nella nota scritta di «RILIEVI AL D.M. N.6/07») per il costante “arroccamento” dell'Amministrazione.

*Una ancor più rigorosa lettura dei testi legislativi e, parallelamente, l'insussistenza e/o l'assenza di argomentazioni da parte ministeriale, inducevano l'Associazione ricorrente a rafforzare e ad estendere ulteriormente i propri «RILIEVI AL D.M. N.6/07» ed anche quelli ai precedenti DD.MM. sul medesimo argomento, nel senso e nei termini che saranno evidenziati in diritto.*

*Tali disposizioni del tutto illegittime, arbitrarie ed irragionevoli, adottate con un procedimento pure illegittimo per le ragioni di cui appresso, pregiudicano gravemente l'intera categoria dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore, e così i ricorrenti.*

L'AID si vede quindi costretta – pur auspicando una successiva soluzione “politica” o anche di chiarimento amministrativo – a ricorrere a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo per la tutela degli interessi della categoria e dei singoli docenti che vedono lesi i loro diritti dalle citate previsioni dell'art. 5 del D.M. n. 6/07 e dal procedimento di adozione del D.M. n.6/07. E con l'Associazione ricorrono i docenti

indicati in epigrafe direttamente interessati dalle restrizioni che qui si chiede all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito di censurare.

## DIRITTO

Violazione e falsa ed errata applicazione ed interpretazione della legge 425/97 (art.1 co. 2 e 3, art. 4, co. 3, art.8 co.1)

Violazione del principio del giusto procedimento

Eccesso di potere nelle sue varie forme

Incompetenza, carenza di potere

Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta

Difetto di presupposto

Difetto di motivazione

Illogicità, contraddittorietà della motivazione

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

Violazione dei principi e delle norme vigenti in materia

### ***( I ) ILLEGITTIMITA' DELL'ART.5 DEL D.M. 6/07***

**(1) ILLEGITTIMITA' DELLE LETTERE (C1), (C2) E (C3) DELL'ART.5 DEL D.M. 6/07.**

**(2) ILLEGITTIMITA' DELLE LETTERE (C4) E (C5) DELL'ART.5 DEL D.M. 6/07**

### ***PARTE (1) – Suddivisione da (c1) a (c5) nell'art.5 del D.M. 6/07 dell'unica lettera (c) dell'art.4 co 3 L.425/97***

1. La suddivisione da (c1) a (c5) operata nell'art.5 del D.M. 6/07 dell'unica lettera (c) dell'art.4 co 3 L.425/97 come modificata dalla L.1/07 è indebita, arbitraria e lesiva dei diritti dei docenti diplomati della Scuola Secondaria Superiore.

L'art. 4, co. 3 della legge 425/97, come modificato dall'art. 1 della legge 1/07 prevede che *il Presidente delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione sia nominato << sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:*

*a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;*

*b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;*

*c) i docenti in servizio o in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;..... >>.*

Quindi la legge 425/97 così come modificata dall'art. 1 della legge 1/07 elenca in ordine di priorità alcune categorie di personale direttivo e docente.

**Al punto c) sono indicati esclusivamente**

**“i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.**

**L'art. 5 del D.M. n. 6/07**, attuativo della suddetta legge per quanto attiene al dettato dell'art. 4, co. 3, **suddivide i docenti di cui alla lettera c), in ben 5 sottocategorie e cioè:**

*<< c.1. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;*

*c.2. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di dirigente scolastico;*

*c.3. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico;*

*c.4. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica;*

*c.5. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo >>.*

**Il D.M. n. 6/07 pone quindi la categoria dei docenti diplomati per cui è causa all'ultimo posto dei docenti di cui alla categoria C prevista dalla legge, senza motivazione alcuna; i docenti in questione si trovano pertanto ingiustificatamente ed ingiustamente discriminati rispetto a docenti di pari stato giuridico e condizioni professionali** in merito alla possibilità di ottenere l'incarico di Presidenza nelle Commissioni in esame.

**Eppure la legge è ben chiara in proposito; ove il legislatore avesse voluto creare un diverso ordine di priorità lo avrebbe esternato.**

**IL D.M. INVECE DETERMINA UN ULTERIORE ORDINE DI PRIORITÀ TRA I DOCENTI DI CUI AL PUNTO C) DELLA LEGGE** sulla base di requisiti (laurea almeno quadriennale o specialistica, posizione di merito nei concorsi o incarichi di dirigente scolastico, collaborazione col Preside) non richiesti per lo stato giuridico e la condizione funzionale dei docenti de quo, ultronei pertanto alla legge.

**2. Riteniamo dunque che sia insussistente sia la delega che la motivazione** delle differenziazioni nell'ordine di priorità per la nomina dei Presidenti di Commissione apportate dall'art.5 del D.M. alla lettera (c) rispetto alla previsione unitaria fissata dalla legge 1/07 (art.1 - «art.4 co. 3») alla medesima lettera; **e in particolare, che sia totalmente insussistente sia la delega che la motivazione** della differenziazione operata tra i docenti indicati alla lettera (c4) e quelli indicati alla lettera (c5) nel suddetto articolo 5 del D.M. 6 /07.

**Esaminiamo distintamente di seguito le due specifiche questioni [arbitraria introduzione delle suddivisioni da (c1) a (c3) e della suddivisione tra (c4) e (c5)] – congiunte ma anche largamente differenti tra loro – esponendo, ad ampia integrazione delle considerazioni interpretative generali sopra esposte, analisi storiche e logico-giuridiche comparate.**

**PARTE (2) - Lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07**

## **1. A Disamina storica.**

Una articolata, pur se concisa, disamina storica evidenzia quanto segue per quanto riguarda **PROVVEDIMENTI MINISTERIALI**.

Per quanto attiene alle differenziazioni nell'ordine di priorità per la nomina dei Presidenti di Commissione apportate dall'art.5 del D.M. 6 / 07 alle **lettere (c1), (c2) e (c3), esse sono sempre state presenti, e nello stesso ordine reciproco e nella medesima tipologia, sia pure con indicazioni specifiche leggermente diverse, NEI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI 1998÷2006 di regolamentazione degli esami di Stato, ADOTTATI IN VIGENZA DELLA ORIGINARIA LEGGE 425 / 97** – ossia **IN VIGENZA DELLA LEGGE ORIGINARIA LEGGE 425/97 CHE NON RECAVA L'ORDINE DI PRIORITÀ PRESCRITTIVAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE N.1/07.**

**Priorità sostanzialmente identiche a quelle adottate dall'art.5 del D.M. 6 / 07 alle lettere (c1), (c2) e (c3), a favore di docenti che abbiano titolo o incarico alla presidenza o accesso alla collaborazione col preside,** sono quindi riportate, ad esempio e nell'ordine:

- nel D.M. 359 del 18/9/98, all'art. 5, rispettivamente lettera (f) **[sostanzialmente equivalente all'odierna (c1)]**, lettera (g) **[sostanzialmente equivalente all'odierna (c2)]**, lettera (h) **[sostanzialmente equivalente all'odierna (c3)]**;

- nel D.M. 518 del 8/11/99 [primo D.M. sugli esami adottato dopo la ri-ammissione degli insegnanti tecnico-pratici nelle commissioni in forza delle conseguenze giuridiche della L. 124/99] , anche qui all'art. 5 (identico a quello del precedente D.M. 359 /98);

- nel D.M. 104 del 25/1/01, ancora una volta all'art. 5 (anche qui identico a quello dei precedenti DD.MM. 359 / 98 e 518 / 99 ) – con valore anche negli aa.ss. successivi;

- infine, nel D.M. 9 del 26/1/06, che cambia solo la posizione e l'allitterazione delle tre previsioni suddette, qui poste all'art.2 lettere (b), (c) e (d). **[Atti/Doc.ti n.11]**

## **1.B Disamina logico-giuridica.**

### **1.B.1. Disamina comparata delle leggi 425/97 e 1/07 e dei rispettivi provvedimenti di attuazione**

Una sintetica disamina logico-giuridica comparata delle **fonti giuridiche primarie** dalle quali discendono i provvedimenti attuativi sopra esaminati (ossia, della **L. 425/97 originaria**, per i DD.MM. adottati dal 98 al 2006, e **della L. 425/97 come modificata dalla L.1/07**, per il D.M. 6/07) mette in evidenza **significative differenze nelle previsioni delle due leggi [nonché nelle procedure attuative ad esse rispettivamente seguite ]**; differenze che **non permettono, in sede di provvedimenti ministeriali attuativi, una pari formulazione precettiva finale** sul tema in questione - *qual è, invece, quella alla quale si giunge* con la ripetizione sostanzialmente pedissequa, nelle lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07 **attuativo della L. 425/97 come modificata dalla L.1/07**, delle priorità già indicate nei DD.MM. attuativi della L. 425/97 originaria.

#### **(a) Differenze nelle previsioni.**

Mentre nella originaria L. 425/97, all'art. 4 co. 2, l'individuazione dei soggetti « tra [ i quali ] » il presidente « è nominato dal Ministro » « sulla base di criteri e modalità predeterminati » ha carattere elencatorio-indicativo, nella L. 425/97 come modificata dall'art.1 della L.1/07, all'art. 4 co. 3, l'individuazione dei soggetti, per quanto riguarda l'ordine di priorità, ha carattere compiutamente declaratorio-prescrittivo : « Il presidente e' nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra: a) ...; b) ... c) ... ecc.».

#### (b) Differenze nelle potestà.

Non pare conseguentemente esservi dubbio in senso logico-giuridico che, sotto il profilo della delega,

se NEL PRIMO CASO (originaria L. 425/97) IL MINISTRO POTEVA in sede attuativa - ferma restando la dovuta ragionevolezza giuridica delle opzioni da adottare - forse articolare al loro interno le categorie (presidi, docenti) indicate dalla legge [anche in considerazione delle garanzie procedurali e di controllo di merito (pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, e relativa pubblicità preventiva dei provvedimenti attuativi) stabilite dalla legge], viceversa NEL SECONDO CASO (L. 425/97 come modificata dall'art.1 della L.1/07) il Ministro non può né, in nessun caso, mutare l'ordine di nomina rispetto a quello prescrittivamente indicato dalla legge, né, in stretta interpretazione, discriminare al loro interno le categorie precisamente e con sufficiente compiutezza operativa indicate dalla legge [discriminazione interna che varierebbe radicalmente l'ordine di nomina prescrittivamente indicato dalla legge] - e ciò anche in considerazione sia dell'azzeramento [legittimo o meno che sia - la contestazione relativa è qui ultronea ], nell'attuale procedura seguita nell'adozione del D.M. 6/07, delle suddette garanzie procedurali e di controllo precedentemente seguite, che (non da ultimo) della non previsione nella legge di tali articolazioni interne alle categorie in funzione della loro "prossimità" alla condizione dirigenziale pur di fronte alla ben certa conoscenza da parte del Legislatore dell'adozione di esse nei DD.MM. precedenti (conoscenza in conseguenza della quale si deve ritenere che il Legislatore, se avesse condiviso ed avesse voluto accogliere tali articolazioni interne, le avrebbe potute, e finanche dovute, direttamente specificare nel testo di legge, stante il carattere prescrittivo di esso).

#### (c) Carenza di motivazioni.

Dubbie sono sempre state - dopo la legge 425/97 originaria, che cita unitariamente solo « docenti » « di ruolo almeno decennale » - le motivazioni di un insistito riconoscimento ministeriale di priorità, rispetto agli altri docenti, ad alcune tipologie particolari di insegnanti, oggi indicati alle lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07, ed oggi individuati, palesemente, in funzione della loro "prossimità" maggiore, minore o fumosamente collaterale [si vedano infra le considerazioni sui collaboratori dei D.S.] ai "presidi".

Infatti, è ben vero che la legge attribuisce una priorità ai D.S. ma ciò non motiva - tanto meno "AUTOMATICAMENTE" - un riconoscimento di priorità rispetto agli altri docenti a coloro che, pur avendo ottenuto merito od incarichi per una futura eventuale nomina a preside, sono ancora posti all'interno della comune componente docente; tanto meno a chi è un semplice collaboratore elettivo del D.S.

E tutto ciò a ben maggior ragione se si considera direttamente la natura dell'incarico di presidenza di commissione e la funzione del presidente COME DISEGNATA DALLE LEGGI (e non come consegnataci dai provvedimenti attuativi ministeriali – di dubitabile motivazione).

E' infatti cruciale sottolineare che nelle leggi l'incarico di presidenza di commissione ha natura del tutto prevalentemente didattico-valutativa e non burocratica; e non ha affatto carattere dirigenziale ma paritario-coordinatorio nei confronti degli altri componenti della commissione : infatti, gli adempimenti e compiti burocratici del presidente da un lato sono condivisi con la commissione e dall'altro sono decisamente secondari rispetto agli ordinari atti e compiti tipicamente valutativi (diretti e di contributo di equilibrio alle valutazioni della intera commissione) – così come gli adempimenti burocratici connessi all'attività di ogni docente in aula, in consiglio ed in collegio sono secondari rispetto agli atti e compiti strettamente didattico-pedagogici; mentre la potestà del presidente è meramente, e solo preliminarmente, organizzatoria, e non mai decisionale.

Tutto ciò considerato correttamente, dunque, fin dai precedenti DD.MM., nelle articolazioni di priorità interne alla categoria docente basate su un reale o ipotetico percorso già avviato verso la presidenza è ermeneuticamente lecito leggere più un tentativo di manifestazione-incentivo “a buon mercato” (ed a spese degli altri docenti) di gratitudine-sollecitazione del MPI verso tali componenti che non un legittimo riconoscimento di effettive maggiori competenze al fine dello svolgimento dello specifico incarico di cui trattasi, che non appaiono sostanzialmente attribuibili ai docenti in questione ma alla Commissione nel suo complesso.

Ma, come già detto per la potestà legislativamente concessa al Ministro, anche la motivazione dell'introduzione ministeriale di queste articolazioni, di fronte al nuovo quadro prescrittivo recato dalla L.1 / 07 (ed al percorso proceduralmente praticato dal MPI), appare assai carente o insussistente, essendo state tolte, dal complesso del mutato quadro normativo primario, discrezionalità (dalla previsionalità espressa), controllo e quindi anche supporto di legittimità (dal praticato azzeramento attuale degli interventi consultivi) e incisività (dalla necessità di maggiore analisi critica della motivazione, stante la prescrittività: vedasi assoluta invalutabilità sotto il profilo della motivazione quanto meno della semplice “collaborazione col D.S.”) alle decisioni delegate al Ministro.

1.B.2 . Disamina comparata del Dlgs 297 /94, delle leggi 425/97 e 1/07 e dei loro provvedimenti di attuazione

Ad integrazione “ad abundantiam” delle valutazioni sopra raggiunte, esaminando la NORMATIVA LEGISLATIVA ancora precedente alle leggi 425/97 e 1/07 - recata dagli articoli 197 e 198, co. 3÷10, NONCHÉ dall'articolo 205, co. 1, DEL DLGS 297 /94 (T.U.IN MATERIA DI DISPOSIZIONI SULL'ISTRUZIONE) - possiamo ora effettuare ulteriori confronti, decisivi al fine del completamento dell'interpretazione logico-giuridica già condotta sub 1.B.1. [Atti/Doc.ti n.12]

(a) Differenze nelle previsioni.

Colpisce che solo tre anni prima della L.425 /97 originaria il Dlgs 297/94, all'art.198 co.4, riporti un'elencazione totalmente diversa da quella poi stabilita dall'art.4 co 2 della 425, e con un carattere assai più prescrittivo rispetto all'ordine di priorità («Il presidente della commissione ...è scelto nelle seguenti categorie: (a) docenti universitari...(b) ricercatori universitari...(c) provveditori...(d) presidi...(e) docenti...[termine elenco] ») [elenco poi integrato al comma 6 altre tipologie di figure universitarie], ordine di priorità che rimane però “desumibile” [categorie] come nella L.425 /97 originaria e non rigidamente “fissato” come nella legge 1/07 [ordine].

Ma ben più significativo ai nostri fini è notare che all'interno della suddetta categoria “(e) docenti” il legislatore del 1994 direttamente “elenca progressivamente” [1] docenti «compresi in graduatoria di merito nei concorsi a presidi», [2] docenti a «l'ultima classe di stipendio», [3] «o che abbiano superato l'esame per merito distinto».

ECCO QUI, IN NUCE E DIRETTAMENTE NELLA LEGGE, LE “PRIORITÀ ALL'INTERNO DEI DOCENTI” che poi – modificate ai punti 2 e 3 per il mutare delle valutazioni e delle stesse disposizioni relative alla “carriera” – ritroveremo dal 1998 in poi nei DD.MM sopra citati.

Ma solo nei DD.MM, e non nelle leggi successive, perché sia nella L.425/97 originaria che nella L. 425/97 come modificata dalla L.1/07L.1/07 il legislatore ha scelto di indicare solo seccamente e complessivamente “i docenti”, senza distinzioni interne ad essi.

E in questo troviamo un ulteriore elemento che ci conferma ancor più nei ragionamenti interpretativi svolti

Infatti, è evidente che il legislatore del '97 ben conosceva le previsioni del T.U. che ha voluto modificare con la L.425: e volendo scegliere un criterio di definizione delle preferenze ha rifiutato esplicitamente quello già statuito dall'art.198 T.U. (infatti abrogato dall'art. 8 della L.425) sia mettendo al primo posto i presidi e poi i docenti di s.s.s. [invece di(a) docenti universitari...(b) ricercatori universitari...(c) provveditori...] che ELIMINANDO OGNI DISTINZIONE INTERNA TRA I DOCENTI – in ciò poi totalmente seguito dal legislatore del 2007, che ha anche trasformato l'elenco del 1997 in formale ordine di priorità.

Insomma, da tutto ciò si evince, in stretti termini di procedura logico-giuridica, che il legislatore del '97 e quello del 2007 NON SOLO non hanno previsto alcuna distinzione interna ai docenti di ruolo ultradecennale MA ANCHE che hanno operato tale scelta esplicitamente innovando rispetto alla precedente legislazione, abrogandone le previsioni differenziatricie e dimostrando di voler sintetizzare tutte le precedenti distinzioni interne, introdotte a fini di garanzia della competenza del presidente, con l'unica previsione dell'ultradecennalità del ruolo – assunta quale garanzia unica adeguatamente sostitutiva del ventaglio precedente di garanzie ( “inferiori” ad essa, come il semplice superamento di un concorso per merito distinto, o “superiori”, come l'ultima classe stipendiale o la posizione di merito nei concorsi a presidi).

(b) Differenze nelle potestà.

Anche dal punto di vista della potestà attribuita al Ministro si evidenziano le differenze delle previsioni del Dlgs 297/94 rispetto alla normativa odierna, in particolare in relazione al tema che ci interessa.

Infatti, da un lato sia le previsioni dettagliate della citata lettera (e) dell'art.198 co.4 del Dlgs 297/94 che il tenore sostanzialmente declaratorio-prescrittivo (anche senza la esplicita dichiarazione di priorità) più che meramente elencatorio non lasciavano al Ministro significativi margini per operare qualsivoglia altra articolazione tra i docenti; dall'altro, però, il legislatore, all'art.205 co. 1, delegava direttamente al Ministro, « con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall' art. 17, co.3 e 4, della legge 400 /1988...uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami.».

In sostanza, nel Dlgs 297/94 : previsioni (1) assai dettagliate e (2) sostanzialmente prescrittive ma una diretta autonomia nel procedere (semplicemente tramite D.M.) pur nell'ambito dei suddetti limiti previsionali.

Poi, viceversa, con la L.425/97: previsioni (1) adeguatamente dettagliate (ma non riportanti il "ventaglio" recato dal Dlgs 297 tra i docenti) e (2) sostanzialmente elencatorie ma un forte limite all'autonomia ministeriale nel procedere (l'art.1 della 425 prevede « Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato ...con regolamento da adottare ai sensi dell'art.17 co.2 della legge 400/198, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge » e non semplicemente tramite D.M., che potrà essere solo successivo al suddetto D.P.R. regolamentare – sul quale D.P.R, l'art.8 della L.425/97 impone di acquisire il parere sia del Cons.d.St. che delle Commissioni parlamentari) [ e così si è proceduto nella prima applicazione della 425, con il DPR 323/98 e il successivo D.M.359/98].

Ma infine oggi ( e questo più rileva), con la L. 1/07, il legislatore da un lato ha optato per previsioni (1) adeguatamente dettagliate come quelle della L.425/97 e insieme (2) compiutamente ed esplicitamente declaratorio-prescrittive per quanto riguarda l'ordine di priorità nella nomina dei presidenti; e dall'altro ha mantenuto intatte le previsioni limitative della potestà ministeriale già fissate dagli artt. 1 ed 8 della L.425/97.

La finale scelta del legislatore risulta ora ancor più chiara perché inquadrata in un percorso: da (1994 ) una minore prescrittività della legge ed una maggiore discrezionalità per il Ministro a (2007) una compiuta e adeguata prescrittività della legge congiunta con un'assai limitata e controllata autonomia del Governo / Ministro.

In tale quadro, la riproposizione delle differenziazioni recate dalle lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07, in nessun modo più sostenute né dalla norma né dalla potestà ministeriale, appare ancora più insostenibile anche sotto il profilo della potestà rispetto a quanto già sopra già segnalato.

#### (c) Carenza di motivazioni.

Anche sotto tale profilo le considerazioni sopra svolte si rafforzano.

Infatti, introducendo nella comparazione delle previsioni legislative il portato del Dlgs 297/94, si evidenzia meglio un progressivo avvicinamento tra la funzione e potestà del presidente e quelle dei commissari: in particolare, nel

passaggio alla 425/97 scompaiono la previsione della facoltà di nomina di commissari esterni da parte del presidente (già in co.8 art.198 Dlgs 297/94, abrogato) e la prevalenza del voto del presidente in caso di parità (già in co.14 art.197 Dlgs 297/94, abrogato – mentre la L.425/97 originaria, art.4 co.3, nonché la L.1/07 art.1, ove reca l'art.4 co.8 della rinnovata L.425/97, prevedono la maggioranza assoluta dell'intera commissione); e nella L.1/07 art.1, ove reca l'art.4 co.8 della rinnovata L.425/97, non si prevede più l'obbligo di presenza del presidente a tutte le operazioni della commissione (già in art.4 co.2, terzultimo periodo, della L.425/97 originaria).

Insomma nelle leggi 425/97 e 1/07 il presidente, ormai totalmente, non solo non si inquadra nel ruolo del *dominus* ma neppure, sostanzialmente, in quello del *primus inter pares* (non compie nomine proprie; non conta più degli altri membri) bensì in quello di un *membro pieno* con funzione ulteriore di *coordinatore paritario* e di *garante*.

Ripetiamo, l'attuazione ministeriale è altra cosa: ad esempio, la titolarità al presidente della nomina del segretario, attribuita per ordinanza, invece della designazione collegiale, appare una possibile forzatura.

Tutto ciò rende ancor meno motivata la odierna scelta ministeriale di confermare le differenziazioni oggi recate dalle lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07.

### 1.B.3. Disamina specifica ulteriore della lettera (c3)

A proposito della previsione di priorità recata dalla lettera (c3), sarebbe difficile spiegare quale competenza abbia in più per accedere alla presidenza di commissione d'esami rispetto agli altri docenti uno dei tanti collaboratori dei D.S. volenterosamente addetti ad organizzare le supplenze quotidiane...

Diverso discorso potrebbe forse valere per il *collaboratore vicario*, condizione pur assai parzialmente omogenea con quella delle altre due tipologie di aspiranti presidi godenti delle priorità ministerialmente riconosciute.

Ma si vogliono evidenziare qui due ulteriori discrasie recate da tale previsione.

Innanzitutto, non si comprende in virtù di quali considerazioni giuridicamente sostenibili il Ministro abbia innovato rispetto alle disposizioni – pur sempre vizzate dalla contestata carenza di delega e di motivazione ma almeno “consolidate” e riferentisi all'arco temporale comunque citato nella legge – che fino allo scorso anno richiedevano alla lettera (c3) tre anni di collaborazione negli ultimi 10 anni [così come tre anni di incarico di presidenza negli ultimi 10 anni, alla lettera (c2)]: uno “svecchiamento” che contrasta con uno dei minimi appigli di difendibilità, legabile precedentemente ad una certa esperienza in un incarico “differenziato”...Ma tant'è, né vale la pena parlarne se non per mostrare ancora una volta la logica arbitraria che ha presieduto [...è proprio il caso di dire!] alle scelte che qui contestiamo.

In secondo luogo, colpisce l'illogicità della previsione di priorità recata dalla lettera (c3) rispetto alle neo-introdotte lettere (c4) e (c5), basate sul possesso o meno di laurea: orbene, è pacifico che un docente diplomato può essere eletto collaboratore del D.S. del tutto alla pari rispetto ad un docente laureato; ma ora, dopo le nuove previsioni differenziatricie recate dal D.M. 6 / 07, con tale elezione avrebbe la

possibilità di “saltare” ben due posizioni nell’ordine di priorità previsto dal D.M. 6 / 07 !

In conclusione, la previsione di priorità recata dalla lettera (c3) è particolarmente insostenibile.

### 1. C Conclusioni.

Dall’analisi specifica condotta, appare ancor più chiaramente l’indifendibilità della legittimità delle scelte effettuate dal Ministro nella frammentazione della lettera (C) operata nell’art.5 del D.M.n.6 /07; e si evidenzia comunque la non sostenibilità dell’introduzione della lettera (c3) nella previsione delle priorità.

### PARTE (3) - Lettere (c4) e (c5) dell’art.5 del D.M. 6 / 07

In generale e nello specifico, tutte le eccezioni sopra sollevate nei riguardi delle scelte normative ministeriali relativamente alle priorità introdotte con le lettere (c1), (c2) e (c3) dell’art.5 sono totalmente rafforzate a proposito delle priorità stabilite con le lettere (c4) e (c5), ed appaiono qui radicalmente insuperabili.

### 2. A Disamina storica.

Ripercorrendo per tali due punti (c4) e (c5) la disamina storica sopra condotta, si evidenzia una situazione opposta a quella rilevata per le differenziazioni recate dalle lettere (c1), (c2) e (c3).

Infatti, è facile constatare che la differenziazione nell’ordine di priorità per la nomina dei Presidenti di Commissione apportata dall’art.5 del D.M. 6 / 07 alle lettere (c4) e (c5) sulla base del possesso o meno di laurea, NON È MAI STATA PRESENTE NEI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI di regolamentazione degli esami di Stato adottati in vigenza della legge precedente all’odierna legge 1/07 – ossia la legge 425 / 97.

Ma va qui aggiunto che ANCHE NELLA LEGGE PRECEDENTE ALLA 425/97, RECATO IN MATERIA DALL’ART.198 CO.4 LETTERA (E) DEL DLGS 297/94 - CHE PURE, COME SOPRA EVIDENZIATO, DIFFERENZIAVA DIRETTAMENTE DENTRO LA COMPONENTE DOCENTE [ “elencando progressivamente” [1] docenti «compresi in graduatoria di merito nei concorsi a presidi» , [2] docenti a «l’ultima classe di stipendio» , [3] «o che abbiano superato l’esame per merito distinto»] - NON VI ERA TRACCIA DI UNA DIFFERENZIAZIONE TRA DOCENTI LAUREATI E NON (infatti l’esame per merito distinto era sostenibile anche da parte dei docenti diplomati) .

Si può dunque affermare che MAI IN ASSOLUTO tale differenziazione è valsa.

### 2.B Disamina logico-giuridica.

Si ribadisce qui e si rafforza in termini assoluti e totali, per le differenziazioni introdotte alle lettere (c4) e (c5), quanto già sopra evidenziato in merito alle differenze ( nelle previsioni - nonché nelle procedure attuative seguite) tra le due leggi.

#### (a) Differenze nelle previsioni.

Il suddetto carattere compiutamente declaratorio-prescrittivo per quanto riguarda l'ordine di priorità introdotto dalla L.1 / 07 rende DIRETTAMENTE IMPROPONIBILI ulteriori distinzioni tra docenti che non abbiano mai avuto "condizione di prossimità" di alcun tipo con il dirigente, ed in particolare ASSOLUTAMENTE IMPROPONIBILI NÉ distinzioni tra docenti che non abbiano diversità di "condizione didattica" di alcun tipo tra loro NÉ distinzioni che mai erano state stabilite in tempi precedenti ragionevolmente prossimi né nella normativa primaria né in quella secondaria (e che quindi il legislatore non poteva in alcun modo ipotizzare di delegare neppure implicitamente al Ministro).

**(b) Differenze nelle potestà.**

Il ragionamento già esposto qui sopra, e precedentemente a proposito delle lettere (c1), (c2) e (c3), si ripete e si rafforza totalmente anche sotto il profilo della tipologia della delega concessa [nonchè della modalità del suo esercizio seguita, avendo evitato i citati pareri originariamente prescritti per i provvedimenti attuativi], evidenziando – a fortiori rispetto a quanto segnalato per le lettere (c1), (c2) e (c3) – l' assenza di potestà ad introdurre le differenziazioni recate dalle lettere (c4) e (c5) , che a loro proposito si manifesta come ASSOLUTA.

**(c) Carenza di motivazioni.**

Anche sotto questo profilo si rafforzano totalmente e DIVENGONO INSORMONTABILI LE ECCEZIONI sollevate già a proposito dell'introduzione delle differenziazioni recate dalle lettere (c1), (c2) e (c3).

**(1) Come già detto per la potestà legislativamente concessa al Ministro, anche la motivazione dell'introduzione ministeriale delle differenziazioni recate dalle lettere (c4) e (c5), di fronte al nuovo quadro prescrittivo recato dalla L.1 / 07 (ed al percorso proceduralmente praticato dal MPI), appare totalmente assente, stante, innanzi tutto, il mutato quadro normativo primario**

[ ribadiamo, sono state tolte discrezionalità (dalla previsionalità espressa), controllo e quindi anche supporto di legittimità (dal praticato azzeramento attuale, da parte del MPI a monte della produzione del D.M., degli interventi consultivi) e incisività (dalla necessità di maggiore analisi critica della motivazione, stante la prescrittività) alle decisioni delegate al Ministro ] .

Infatti, ripetendo quanto già esposto, al punto ( c ) dell'ordine di priorità individuato dall'art. 4 co.3 del testo della legge 425 / 97, come sostituito dall'art.1 della legge 1 / 07, il Legislatore ha indicato COMPLESSIVAMENTE ED UNITARIAMENTE TUTTI I DOCENTI, purchè con rapporto a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di ruolo pari almeno a dieci anni.

Qui è ancor più chiaro quanto già sopra evidenziato: cioè che, da un lato, non casualmente tale formulazione di legge ha ripreso esattamente quanto già concordemente indicato nei precedenti dieci anni, non solo nella legge 425/97 ma anche negli stessi DD.MM., rispetto alla NON SUDDIVISIONE tra docenti in base ai titoli di studio, restando evidente ermeneuticamente che il Legislatore, qualora avesse voluto invece innovare, si sarebbe discostato, almeno in termini generalissimi, dal testo dei precedenti diretti (legge e DD.MM.), proprio per esplicitare tale volontà modificativa;

e che, d'altro canto, se la formulazione usata nell'iter parlamentare che ha condotto alla L.1/07 avesse, viceversa, riportato la differenziazione oggi espressa nel D.M. 6 / 07, i docenti non in possesso di laurea e chi li rappresenta avrebbero immediatamente instaurato un confronto con il Legislatore, potendo motivare la propria opposizione prima che il provvedimento divenisse legge.

Al contrario ora, da un lato, ci troviamo dinanzi allo stravolgimento di quanto dallo stesso MPI ha sempre statuito; e, dall'altro lato, ciò avviene senza alcun confronto preventivo e, soprattutto, senza che nulla sia cambiato nella legge – che anzi sulla generale lettera (c) ha letteralmente copiato (dandogli oltretutto carattere di prescrittività completa) quanto fissato nella precedente legge 425/97 sull'unitarietà della condizione docente.

(2) Ma oltre all'ASSOLUTA ASSENZA DI QUALSIVOGLIA MOTIVAZIONE DIRETTAMENTE ATTUATIVA di eventuali previsioni della legge (legge che viceversa, ribadiamo, è direttamente ripropositiva della normativa in vigore ed ora stravolta dal D.M. 6 / 07) o di inesistenti accordi pattizi o finanche confronti con gli organismi sindacali e/o professionali delle componenti interessate, nello specifico delle differenziazioni adottate alle lettere (c4) e (c5) dal D.M. 6 / 07 appaiono, come dicevamo, davvero addirittura TOTALMENTE INSUSSISTENTI LE MOTIVAZIONI FUNZIONALI DELLE SCELTE OGGI OPERATE DAL MPI.

(3) Ancora più in evidenza, infatti, viene qui la natura prevalentemente didattico-valutativa e non dirigenziale dell'incarico di presidenza di commissione nel rendere

IMMOTIVATA (STAVOLTA DAVVERO TOTALMENTE) LA DIFFERENZIAZIONE tra due docenti (a) entrambi non aventi alcuna prossimità funzionale, di alcun tipo, con il D.S. ed invece (b) aventi assoluta parità sotto ogni e qualsiasi aspetto nella loro quotidiana attività didattica.

Se È FORTEMENTE DUBBIA LA SOSTENIBILITÀ – come evidenziavamo sopra al punto 1.B(c) – di un riconoscimento di priorità rispetto agli altri docenti a coloro che sono ancora posti all'interno della comune componente docente, pur avendo ottenuto merito od incarichi (comunque almeno tradottisi in una dichiarazione di ammissibilità al ruolo di D.S. o, rispettivamente, in un riconoscimento funzionale di capacità dirigenziale) per una futura eventuale nomina formale a preside ( ed è insostenibile la prevista priorità per la semplice collaborazione), È CERTA L'INSOSTENIBILITÀ DI UN RICONOSCIMENTO DI PRIORITÀ rispetto agli altri docenti ADDIRITTURA a coloro che sono semplicemente in possesso di un generico titolo di studio richiesto come pura preconditione per poter partecipare all'acquisizione del merito o degli incarichi suddetti alla dirigenza; e che, d'altro canto, contemporaneamente, sotto tutti i profili della condizione docente, nello stesso ordine di scuola svolgono esattamente la stessa funzione ed hanno le medesime potestà dei docenti privi del predetto titolo di studio.

E' infatti plateale la gravità di principio dell'immotivata ROTTURA DELLA PARITÀ DIDATTICA E FUNZIONALE operata dalla divisione in due sottocategorie DI DOCENTI CHE FINO ALLO SCRUTINIO DI

**AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO AVEVANO TOTALMENTE IDENTICA CONDIZIONE SOTTO TALI PROFILI.**

Infatti, tutti i docenti appartenenti al ruolo dei “docenti diplomati della scuola secondaria superiore” [ossia quei docenti che vengono assunti sulla base del richiesto possesso di un titolo di studio di diploma di scuola secondaria superiore congiunto con abilitazione ( per docenti di trattamento testi ) o con idoneità ( insegnanti tecnico-pratici) ] nonché tutti i docenti che sono stati in passato assunti senza titoli in base al semplice “accertamento di titoli professionali” ”(titolo con il quale, tra parentesi, fino ad anni non così lontani, *hanno potuto partecipare ai relativi concorsi a preside!*) e poi inquadrati nel ruolo dei “docenti laureati della scuola secondaria superiore” (parte degli insegnanti di arte applicata ancora in servizio) hanno **TOTALMENTE IDENTICA CONDIZIONE DIDATTICA E FUNZIONALE** rispetto sia ai docenti assunti sulla base del richiesto possesso di un diploma di laurea e di una abilitazione e che vengono direttamente inquadrati nel ruolo dei “docenti laureati della scuola secondaria superiore”, sia , *a maggior ragione,* rispetto a quei docenti assunti anch'essi sulla base del richiesto possesso di un titolo di studio di diploma di scuola secondaria superiore e che successivamente, a titolo personale, conseguono una qualsivoglia laurea.[CCNL in vigore, e precedenti; Dlvo297/94 e precedenti testi, dal 1974].

In particolare, per quanto riguarda la specifica categoria degli “insegnanti tecnico-pratici”(impropriamente appellati per brevità con il sintetico acronimo di “ITP”), alla quale appartengono i ricorrenti e della quale l'AID ha rappresentanza, si evidenzia l'assoluta parità di condizione docente e di conduzione didattica di tali docenti anche rispetto ai docenti tecnico-teorici con i quali gli “ITP” sono contitolari di materie scolastiche insegnate in compresenza tra le due tipologie di docenti [vedasi Dlvo 297/94 art.5, Legge 124/99 art.5 co.1 e C.M. 28 del 3/2/2000] [Atti/Doc.ti n.13]

Per essi è, se possibile, ancora più paradossale la situazione creata dall'introduzione della differenziazione rispetto ai docenti laureati di cui alla lettera (c4): infatti, oltre a far parte a totale pari titolo del consiglio di classe fino al giorno degli scrutini di ammissione agli esami, l' insegnante tecnico-pratico e quello tecnico-teorico sono paritariamente contitolari dello stesso insegnamento scolastico, e per tale materia indifferentemente l'uno o l'altro possono essere nominati commissario, sia interno che esterno; e, fino al D.M. n.6/07, dall'entrata in vigore della Legge 124/99 art.5 co.1 , anche presidenti di commissione per scelta e corretta interpretazione dello stesso MPI( D.M. 518 dell'8/11/99) SENZA ALCUNA DIFFERENZIAZIONE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI DOCENTI.

(4) Nel censurare l'arbitraria differenziazione introdotta NON PENSIAMO, OVVIAMENTE, SOLO AGLI “ITP”, MA A TUTTI I DOCENTI DELLA SECONDARIA SUPERIORE CHE INSEGNANO CON IL POSSESSO DEL SOLO DIPLOMA. Tale **ROTTURA DELLA PARITÀ DIDATTICA E FUNZIONALE** per gli “ITP” è, forse, solo più bruciante, perché la differenziazione ora introdotta

rappresenta un primo capovolgimento, sia pure limitato e generico, del processo di perequazione che li ha condotti alla totale esplicita perequazione a seguito dell'applicazione dell'articolo 5 co.1 L. 124/99 –

(5) Inoltre, l'attribuzione ai docenti in possesso di laurea di una condizione di diretta precedenza nell'ordine di priorità per la nomina a presidenti rispetto ai docenti non laureati è addirittura MACROSCOPICAMENTE ERRONEA anche rispetto alle stesse presunte ragioni di inquadramento cennateci verbalmente - ossia l'ipotizzata "esigenza" (sic) /potestà di distinguere la condizione dei "docenti laureati" da quella dei "docenti diplomati", anche relativamente alla possibile nomina a presidente di commissione, a ragione della loro diversa "condizione giuridica di inquadramento discendente dal CCNL" (sic). E tale errore è addirittura su due livelli.

In primo luogo, la "condizione giuridica di inquadramento discendente dal CCNL" è totalmente identica tra "docenti laureati" e "docenti diplomati" dal punto di vista della funzione; diversi sono solo (a) gli inquadramenti nei rispettivi ruoli e tabelle di classi di concorso (con l'eccezione di trattam. testi in tab. A) – inquadramenti che però hanno solo carattere "identificativo"-“declaratorio” e non “discriminatorio”-“ordinatorio”, e quindi non comportano certamente alcuna condizione di “primazia” di qualsivoglia tipo a favore dei “docenti laureati” – e (b) l'importo delle posizioni stipendiali (ma non la retribuzione professionale docente, che è stata appunto connessa solo alla funzione e che quindi è identica tra i due ruoli docenti, differenziata in tre fasce solo in base all'anzianità di servizio). Conseguentemente, non esiste alcuna potestà, né tanto meno "esigenza", di distinzione ordinatoria tra le due fasce docenti rispetto a qualsivoglia incarico assumibile in virtù della comune condizione funzionale di docenti.

In secondo luogo, va da sé che per "docenti laureati" non si intendono semplicemente i docenti in possesso di una laurea, ma quelli preposti ad un insegnamento per impartire il quale è richiesto (oggi) uno (specifico) diploma di laurea. Di conseguenza, la differenziazione introdotta con la suddivisione tra la lettera (c4) e la lettera (c5) nulla ha a che fare con l'ipotetica suddivisione tra "docenti laureati" e "docenti diplomati" (e quindi la pur improponibile "esigenza" sopra citata non è comunque soddisfatta dalla differenziazione in questione): infatti, il tenore delle dizioni comporta senza alcuna incertezza da un lato che un "docente diplomato" laureatosi scavalca tutti i "docenti diplomati" che la laurea non hanno acquisito; e dall'altro che un "docente laureato" a suo tempo inquadrato in tale ruolo in deroga transitoria perché già in servizio pur senza il possesso di laurea (ad esempio, un ex “TTP” in servizio nella media, inquadrato nei ruoli dei “docenti laureati” di quel grado di scuola e poi assegnato alle superiori; oppure un insegnante del liceo artistico, teorico o di arte applicata, inquadrato nei ruoli dei “docenti laureati” di quell'ordine di scuola) è comunque scavalcato da qualsiasi "ITP" o altro collega in possesso di laurea.

E ciò è insostenibile: semplicemente, ad esempio, sul tema in oggetto, si significa, con la differenziazione ex novo introdotta, che un docente diplomato che sia, ad esempio, anche laureato in medicina, è più titolato a fare il presidente di commissione in un ITIS per l'elettronica rispetto ad un perito elettronico “TTP” non laureato che vi insegna da oltre 10 anni! La scelta normativa manca in tutta evidenza di senso giuridico.

Nell'introdurre la differenziazione in questione si è operato quindi, in primo e secondo luogo, ed articolazioni, CON TOTALE STRAVOLGIMENTO DI OGNI PRINCIPIO DI CORRETTO PROCEDERE AMMINISTRATIVO.

Ritorna perciò – ed in modo ancor più evidente ed inaccettabile – l'inspiegabilità delle articolazioni di priorità interne alla categoria docente, se non nei termini, in questo caso, di un doppio possibile errore di valutazione.

(6) E' più facile, allora, ipotizzare (pur non essendo questa la motivazione fornitaci) che le articolazioni di priorità interne alla categoria docente, e quindi anche quella basata sul possesso o meno di laurea, siano state pensate nei termini, che sopra già denunciavamo, di "riconoscimento incentivante" di gratitudine-sollecitazione del MPI verso componenti docenti che si presumono più "preparate" o "attive": ripetiamo, una sorta di "aprioristica politica premiale" – in tali forme mal posta, infondata e soprattutto indebita ed illegittima – si sostituisce ad una valutazione puntuale di merito che, in ben diversi contesto e condizione, ben potrebbe mirare ad un legittimo riconoscimento di effettive maggiori competenze (e certo mai legate al possesso di titoli astratti) al fine dello svolgimento dello specifico incarico di cui trattasi.

Tale "politica premiale" è quindi sotto ogni forma improponibile – a maggior ragione se totalmente immotivata, come già sopra dedotto.

Ed invece, nell'attuale cornice culturale formalisticamente gerarchizzante, seppur attenuata, non appare essere un caso (ma il chiaro effetto di un unitario limite culturale "di sistema") se un testo di decreto che da un lato ri-discrimina (anzi, sotto questo profilo li discrimina per la prima volta!) i docenti non laureati, e quindi tutti i titolari ("ITP", "SD", "IAA") di insegnamenti operativi, dall'altro nulla assolutamente prova ad innovare ai fini della realizzazione della "dimensione tecnico-pratica e laboratoriale" (e quindi dell'apporto specifico proprio di "ITP", "SD", "IAA") della seconda prova scritta – dimensione la cui prescritta considerazione costituisce l'unica davvero significativa novità (anche per la sua importanza ai fini di quanto alla scuola chiedono le imprese) introdotta dalla L.1/07 negli esami.

E infine, ancor oltre a tutto ciò si consideri il segnale di particolare contraddittorietà – su tutti i possibili piani di lettura: politica, di traduzione amministrativa e di politica del personale – costituito dalla contemporaneità tra la tanto attesa rivalorizzazione degli istituti tecnici e professionali intrapresa (almeno nelle intenzioni, pur con tutti i limiti che segnaleremo in proposito) con i provvedimenti di legge del 25/01/07 e la ri-discriminazione (sia pure limitata ed in un ambito ristretto e specifico) degli "ITP" e degli altri docenti di materie operative, che sono sempre stati le principali "colonne" di tali rami di istruzione ed i primi proponenti e sostenitori di tale ri-valorizzazione.

## **2. C | Conclusioni.**

Dall'esame condotto È EMERSA LA PARTICOLARE INSOSTENIBILITÀ – su tutti i possibili piani di lettura e di traduzione amministrativa ( logico-interpretativa, giuridico-applicativa, didattico-operativa e di politica del personale) – DELLE PREVISIONI RECAE DALLE LETTERE (C4) E (C5) DELL'ART.5 DEL D.M. IN PAROLA RISPETTO ALLE PREVISIONI ED ALLA RATIO DELLA LEGGE 1 / 07.

Dall'analisi condotta, appare dunque chiaramente la totale indifendibilità della legittimità delle scelte effettuate dal Ministro su questo punto del D.M. n.6/07.

Ma ad ulteriore contributo ad una definitiva chiarificazione dell'insostenibilità delle scelte di "politica premiale" verso alcune fasce di docenti e di parallela ingiusta ed arbitraria discriminazione verso i docenti diplomati valga il seguente ragionamento giuridico, dall'AID proposto per la prossima correzione del decreto ed informalmente riconosciuto l'unico corretto da alcune delle fonti ministeriali contattate sopra citate.

I << criteri e modalità determinati >> citati prima della fissazione del << seguente ordine di priorità >> nel primo capoverso dell'art.4 co.3 della L.425/97 modificata dall'art.1 della L.1/07 non possono in alcun modo alterare l'ordine di priorità fissato prescrittivamente dalla legge, e comunque mai potrebbero esprimersi nell'introduzione di una priorità rigida tra "sottocategorie", come invece fa l'attuale testo dell'art5 del D.M. n.6/07 con la suddivisione in cinque sottocategorie dell'unica categoria docente individuata dalla legge al noto punto (c).

Consequentemente, si deve dedurre che i << criteri e modalità determinati >> delegati all'individuazione del MPI possano riferirsi, eventualmente, solo a criteri obiettivamente motivati contemporaneamente sia dalla miglior tutela del servizio che dei diritti dei richiedenti l'incarico di presidente.

A tale triplice condizione (rispetto dell'ordine di priorità fissato per legge, tutela del servizio, diritti dei richiedenti l'incarico) pare validamente e legittimamente rispondere la seguente triade di scelte, eventualmente congiunte: (1) predisposizione di UN'UNICA GRADUATORIA con riconoscimento parziale in essa di punteggi legati ai vari titoli di studio e di servizio - e dunque senza gradini tra astratte fasce docenti - come nel caso dell'attribuzione dei titoli ai fini del passaggio in ruolo o dell'incarico, ove l'eventuale titolo ulteriore pesa comunque assai meno di quello prescritto per l'accesso e del servizio, ed è valutato in un insieme, MAI COSTITUENDO ELEMENTO DISCRIMINANTE PER SE STESSO;

(2) predisposizione di UN'UNICA GRADUATORIA del tipo suddetto EVENTUALMENTE PER OGNUNA DELLE DUE TIPOLOGIE PRINCIPALI DI ORDINI DI SCUOLE (licei e istituti tecnici e professionali) sulla base dell'appartenenza dei richiedenti all'uno o all'altro dei due "settori"(oggi addirittura "canalizzati" dall' art.13 del D.L.n.7/07 adottato sulla proposta del Ministro della P.I.);

(3) a parità di punteggio in graduatoria, riconoscere come titolo di precedenza solo l'anzianità di servizio o, in subordine, anagrafica – come peraltro già previsto DALLO STESSO D.M. 6 /07, all'art. 10 (ma attualmente, di inutile garanzia perché posto dopo la arbitraria suddivisione che qui si censura).

## ( II ) ILLEGITTIMITA' DEL D.M. 6/07 NELL'ITER PROCEDURALE SEGUITO

L'art. 1 della legge 425/97 nel testo originario, non modificato dalla legge n.1/07, al co. 2 stabilisce che "il Governo è autorizzato a disciplinare gli

*esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge"; al co. 3 stabilisce che "il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:*

*a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;*

*b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione".*

*Il D.M. n. 6/07 non è stato preceduto dalle necessarie modifiche del DPR 323/98, a suo tempo correttamente adottato, ma necessitante delle modifiche discendenti dal mutato tenore degli artt. 2, 3 e 4 della legge 425/97 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 1/07. Tale nuova formulazione del regolamento poteva entrare in vigore – come espressamente statuito dal co. 3 del predetto art. 1 della legge 425/97 – soltanto a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso all'atto della sua pubblicazione nella G.U. e conseguentemente non nei termini necessari per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2006 – 2007.*

*Vieppiù, a norma del co. 1 dell'art. 8 della predetta legge 425/97 sullo schema di regolamento di cui sopra, modificativo del DPR 323/98, doveva essere acquisito "anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari".*

*NESSUNO DI TALI PARERI È STATO ACQUISITO, NÉ TANTO MENO RICHIESTO, NÉ SUL D.P.R. NÈ SUL D.M. N. 6/07, CHE HA QUINDI ILLEGITTIMAMENTE NORMATO L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 425/97 IN ASSENZA SIA DEL PREVISTO DPR CHE DEI PARERI CHE SU DI ESSO DOVEVANO ESSERE ACQUISITI.*

*Trattasi di pareri la cui richiesta è obbligatoria stante il testo normativo che prevede che il regolamento possa essere comunque emanato, anche in loro assenza, solo dopo decorsi 30 giorni dalla richiesta.*

*Pareri quanto più opportuni se non indispensabili stante la problematica illustrata, pareri che ben avrebbero potuto, se non dovuto, portare a soluzioni diverse da quelle adottate.*

**CONSIDERAZIONI ULTERIORI SULLA LICETÀ ED ADEGUATEZZA DEL  
PROCEDERE NELL'ADOZIONE DEL D.M. 6/07**

**Le sopra rilevate problematiche rispetto alla potestà e motivazione delle scelte attuative adottate dal Ministro sulle questioni sollevate nel presente ricorso si saldano con i sopra espressi rilievi sulla liceità ed adeguatezza del procedere nell'adozione del D.M. 6 / 07 – rilievi di illegittimità che si confermano anche dal comparato esame delle soluzioni procedurali assunte nelle diverse occasioni di decretazione in argomento.**

**L'aver proceduto direttamente all'emanazione del D.M. 6 / 07 senza ritenere che, in forza delle mutate disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 dell'originaria L.425 / 97, fosse necessario procedere preliminarmente ad un**

aggiornamento delle corrispondenti previsioni del tuttora valido D.P.R. 323/98 – che reca il regolamento generale degli esami di Stato, conformemente a quanto previsto dall'ancora vigente art.1 della predetta L.425/97 [« regolamento da adottare... nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge »: ma gli artt. 2, 3 e 4 della L.425/97 sono stati appunto cambiati dalla L. 1 /07, mentre il governo non ha ritenuto di apportare omogenei cambiamenti al regolamento recato dal DPR 323/98 ] e che costituisce tuttora necessaria premessa dei DD.MM. emanati ed emanandi in materia – costituisce patente violazione procedurale ed inficia ab origine in particolare la legittimità del D.M. che qui si impugna.

Peraltro può apparire singolare che il detto DPR, sempre correttamente citato in premessa nei precedenti DD.MM., sia direttamente espunto dalla premessa del D.M. 6 / 07, quando verosimilmente doveva anzi figurarvi la sua versione “aggiornata” alle nuove previsioni di legge. Del pari singolare è la dizione recata in premessa al D.M.n.8/07, laddove si richiama il D.P.R. 323/98 << per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n.1/2007>>.

Ma tale singolarità sono solo apparenti: in realtà da un lato esse sono la logica conseguenza della scelta operata di non rinnovazione delle previsioni del D.P.R. 323/98 in omogeneità alle nuove previsioni recate dalla legge n.1/07 (e quindi il D.P.R. non viene citato in premessa perché ricorderebbe l'assenza di legittimità del D.M.n.6/07); dall'altro sono la implicita ammissione del non avvenuto (ed invece doveroso) adeguamento delle previsioni del D.P.R. 323/98 in omogeneità alle nuove previsioni recate dalla legge n.1/07 (e così si possono richiamare solo <<le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n.1/2007>>).

Inoltre appare ulteriormente illegittimo l'aver emanato il D.M. 6/07, avente carattere regolamentare e addirittura validità permanente, senza udire comunque il parere del Consiglio di Stato, in difformità dalla procedura seguita per l'emanazione dei precedenti DD.MM. 359/ 98, 518 /99 e 104 /01 aventi pari argomento e natura – ed a maggior ragione proprio in considerazione del mancato “aggiornamento” delle previsioni del D.P.R. 323/98.

E tutto ciò si lega anche con la considerazione che l'operato ministeriale si colloca, da oltre 8 anni, in regime di mancato aggiornamento e coordinamento (che era viceversa prescritto “entro un anno”- cioè agosto '98 – dal co.4 dell'art.8 della L.425/97) del Dlgs 297/94 : con le relative conseguenze soprattutto procedurali (l' art.205, co.1, primo periodo, del Dlgs 297/94 prescrive per i D.M. regolamentari la procedura ex co.3 e co.4 dell'art.17 della L.400 / 88 – comprendente quindi anche il parere del CdSt , e seguita, come dicevamo, per DD.M.M. degli anni precedenti ma non seguita per il D.M. 6/07; che è stato emanato, invece, come fosse un'ordinanza o un decreto non regolamentare, con la procedura stabilita dal secondo periodo del co.1 dell'art.205 suddetto e insieme con l'invio per la registrazione alla CdConti).

Ed infine da una corretta lettura del citato co.3 (regolamenti ministeriali) e co.4 (parere CdSt, oltre a registrazione CdConti, per essi) dell'art.17 della L.400 / 88 con il combinato disposto dell'art. 9 del DPR 323/98 (commissioni d'esame) e degli artt.1 ed 8 della L. 425 /97 (modalità di emanazione previste del regolamento: co. 2 art.17 L.400/88 – regolamento governativo, con parere CdSt ;

parere Comm. Parlamentari) discende la generalizzazione del rilievo di illegittimità ed inadeguatezza del procedere.

**Complessivamente si evidenzia ulteriormente come il Ministro attuale (ed anche parzialmente il precedente) possa aver operato in difetto di legittimazione, giungendo a provvedimenti attuativi ministeriali di assai dubbia o, rispettivamente, insussistente motivazione in alcuni punti specifici; e ora, in questa luce, anche di illegittimità generale.**

### (III) Domanda di sospensiva

Il D.M. è stato adottato in assenza delle modifiche al DPR 323/98 che potevano entrare in vigore solo dall'anno scolastico successivo in corso.

I termini per la formazione delle Commissioni non sono ancora scaduti e possono comunque essere prorogati, come con il presente atto anche si richiede all'Amministrazione, per la tutela dei diritti degli odierni ricorrenti e di tutte le categorie interessate.

La concessione di sospensiva consentirebbe di provvedere alle nomine dei Presidenti sulla base della corretta applicazione dell'univoca previsione legislativa recata dall'art. 4, co. 3 legge 425/97 così come modificata dall'art. 1 della legge n. 1/07 eliminando le ingiuste, discriminatorie ed illogiche, oltre che illegittime, differenziazioni fra docenti aventi la medesima condizione giuridica e funzionale sulla base del possesso di requisiti ultronei alla condizione ed alla funzione della categoria così come indicato dalla legge.

#### **P.Q.M.**

si chiede l'annullamento, per quanto di ragione, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati e di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale e con statuizione consequenziale.

Con ogni e più ampia salvezza e riserva anche in ordine al risarcimento dei danni. Vittoria di spese, competenze ed onorari.

Il presente ricorso tratta di materia di pubblico impiego ed è pertanto esente dal pagamento del contributo unificato.

Si depositano, salvo altri, i seguenti **Atti/Doc.ti:**

II) D.M. n. 6/07;

III) Circolare Ministeriale n. 20/07;

1) Statuto AID;

2) Legge n. 1/07;

3) Legge n. 425/97;

4) D.M. n. 8/07;

5) D.M. n. 7/07;

6) Carteggio AID – MPI;

7) Rilievi AID al D.M. n. 6/07;

8) Carteggio OO.SS. – MPI;

9) Carteggio AID – MPI;

10) Proposta di decreto di rettifica;

11) DD.MM. vari

12) Dlvo 297/94

13) Normativa specifica su insegnanti tecnico-pratici

Roma, lì 17 marzo 2007

Avv.to Maria C. Alessandrini

Ad istanza come in atti si notifici il sopraesteso atto a

- Il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro p.t.  
presso l'Avvocatura Generale dello Stato via dei Portoghesi 12 Roma
- Il Prof. Marcello Pellegrini, via Rampa delle Mura Aurelie n. 9 Roma